

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7008 del 09/12/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 <i>ì</i> SOCIETÀ ORGANICA SRL , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI DI FERRARA, VIA F. SUTTER N. 17 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. N. 5999/2025 DEL 21/10/2025, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA MELANDRI EMANUELE, SITO IN RAVENNA - LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99.. MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7264 del 05/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – **SOCIETÀ ORGANICA SRL** , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI **DI FERRARA, VIA F. SUTTER N. 17** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **N. N. 5999/2025 DEL 21/10/2025**, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA MELANDRI EMANUELE, SITO IN RAVENNA - LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99.. **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- ❖ la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ❖ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ❖ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- ❖ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- ❖ la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- ❖ Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l' AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5999/2025 del 21/10/2025** , a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381)**, avente sede legale in comune di **Ferrara, Via F. Sutter n. 17**, per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio della Ditta Melandri Emanuele, sito in Ravenna - Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Caviro Extra Spa, sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 8 e provenienti dall'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** -di competenza ARPAE SAC.
- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della**

Società Cantine Brusa Spa, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n.100 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC.

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Società Oleificio Zucchi spa, sito in Comune di Cremona, via Acquaviva 12 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto della Azove Soc. agr. Coop, sito in Comune di Cittadella (PD), via del Macello n. 9 e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Rivellino, sito in comune di Livorno (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC.**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Mancasale, via Raffaello Sanzio n.40, Loc. Mancasale, gestito dalla Società IREN ACQUA REGGIO SRL, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC .**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di depurazione di Parma Ovest, via M. Ventura n.4/A Parma (PR) gestito dalla Società IRETI spa e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC.**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Cecina Mare, nel Comune di Cecina (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Ferriere, sito nel Comune di Piombino (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC;**

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **prodotti dall'impianto di Venturina, sito in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia Marittima (LI), gestito dalla Società ASA SPA e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15, nei terreni della provincia di**

Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - di competenza ARPAE SAC ;

VISTA l'istanza presentata a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 22/10/2025, e acquisita con PG 187612/2025 del 22/10/2025 (pratica Sinadoc n. 34470/2025), dalla **Società Organica srl (P.IVA 02132480381)**, avente sede legale in comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17, con la quale chiede la **modifica non sostanziale dell'AUA n. 5999/2025 del 21/10/2025, relativa all'inserimento dei seguenti nuovi impianti di depurazione:**

- **Rosignano Marittimo (LI) - gestito dalla Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa;**
- **Abano Terme (PD) - Padova Cà di Nordio - Servola (TS) - Zaule (TS), gestiti dalla Società AcegasApsAmga spa,**

come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii per la pratica ARPAE n. 34470/2025, emerge che:

- ☐ la Società, svolge attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, consulenza in materia di gestione dei rifiuti;
- ☐ la Società, ha presentato a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 22/10/2025 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con P.G. 187612/2025 del 22/10/2025, per **la modifica non sostanziale dell' AUA n. 5999 del 21/10/2025;**
- ☐ come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato alla Società Organica srl con nota PG 198322/2025 del 07/11/2025;
- ☐ **la modifica non sostanziale è relativa all'inserimento dei seguenti nuovi impianti di depurazione:**
 - **Rosignano Marittimo (LI) - gestito dalla Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali spa,**
 - **Abano Terme (PD) - Padova Cà di Nordio - Servola (TS) - Zaule (TS), gestiti dalla Società AcegasApsAmga spa,**

come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione.

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l' A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **5999 del 21/10/2025;**

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli

scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

- Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);
- Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5999/2025 del 21/10/2025**, a favore della **Società Organica srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l' A.U.A. sopracitata;

CONSIDERATO che la **Società Organica srl**, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR N.59/2013, **la modifica non sostanziale dell' A.U.A.** adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5999 del 21/10/2025**, a favore della **Società Organica srl (P. IVA 02132480381), avente sede legale in comune di Ferrara, Via F. Sutter n. 17**, per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione dall'Impianto di stoccaggio della Ditta Melandri Emanuele, sito in Ravenna - Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15**, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nei seguenti termini :

sono aggiunti i seguenti allegati:

- **l'Allegato N)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto Rosignano Solvay, sito in comune di Rosignano Marittimo (LI), via Aurelia Km 290, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
 - **l'Allegato O)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dagli impianti di Abano Terme (PD) - Padova Cà di Nordio - Servola (TS) - Zaule (TS), gestiti dalla Società AcegasApsAmga spa, e provenienti dall'Impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15,**
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni **contenute negli allegati al provvedimento di adozione dell'AUA n. 5999 del 21/10/2025** che riportano le condizioni e prescrizioni specifiche per l'**utilizzo agronomico dei fanghi**

di depurazione provenienti dall'Impianto di stoccaggio della Ditta Melandri Emanuele, sito in Ravenna - Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 ;

3. DI MANTENERE **invariata la validità dell' A.U.A.**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte dello SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte di ARPAE - SAC di Ravenna ;**
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DALL'IMPIANTO DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) GESTITO DALLA SOCIETÀ A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA, E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

1. L'impianto di Rosignano Solvay, sito nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in via Aurelia KM 290, ha una potenzialità di progetto pari a 45.000 AE, ed è autorizzato con AUA rilasciata dal Comune di Rosignano Marittimo n. 1910 del 29/10/2020 modificato con D.D. n. 9345 del 01/06/20021, D. n. 522 del 05/03/2024 e D. n. 1191 del 10/05/2024.
 2. L'impianto tratta i reflui provenienti dagli agglomerati di Rosignano e Vada ma in testa all'impianto arrivano anche le acque meteoriche del piazzale (fogna bianca) ed in casi eccezionali, il troppo pieno del refluo riutilizzato dall'industria limitrofa ai sensi del DM 185/2003, proveniente dall'impianto di recupero Aretusa, sito in area adiacente, che tratta le acque reflue provenienti dall'impianto di Rosignano Solvay e di Cecina; la fognatura è di tipo separato in alcuni tratti e misto in altri con forte fluttuazione stagionale.
 3. La linea fanghi è costituita da una vasca di accumulo fanghi di supero, vasca addensamento dinamico fanghi, stabilizzazione aerobica, vasca post ispessimento/accumulo fanghi stabilizzati e disidratazione mediante centrifuga.
 4. La quantità di fanghi di depurazione EER 190805 prodotto tal quale (t/a) è pari a ton. 838,32 e come sostanza secca (t/a) pari a ton. 169,92, e da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a 800 (t/a).
 5. la caratterizzazione preventiva del fango prodotto e' stata eseguita nell'anno 2024 secondo le modalità previste dall'All.4 di D.G. REG. E.R. 2773/204.
- secondo quanto dichiarato dalla Società ASA sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
- i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica prolungata.
 - sono idonei a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno
 - non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
6. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi dell'impianto di

Rosignano Marittimo (LI), gestito dalla Società ASA SPA e la quantità stimata di fango da destinare allo stoccaggio;

- B. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative

e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;

- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato**;
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- Q. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R. è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S. al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T. l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U. al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;

- V. Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistono i terreni destinati al riutilizzo;
- W. l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**

- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
- è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DAGLI IMPIANTI DI ABANO TERME (PD) - PADOVA CÀ DI NORDIO - SERVOLA (TS) - ZAULE (TS), GESTITI DALLA SOCIETÀ ACEGASAPSAMGA SPA, E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO MELANDRI, SITO IN COMUNE DI RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15 .

CONDIZIONI

IMPIANTO DI ABANO TERME (PD)

1. L'impianto di **di Abano Terme, situato nella Frazione di San Daniele tra il colle San Daniele e il rio Alto e vi si accede da via dei Colli Euganei**, ha una potenzialità di progetto pari a 35.000 AE, ed è autorizzato dalla Provincia di Padova con atto 3662/DEP/2025 DEL 05/08/2025 & S.M.I.
2. Il depuratore provvede alla depurazione delle acque reflue urbane provenienti dalle abitazioni, dagli esercizi e dalle numerose strutture alberghiere che insistono sul territorio comunale.
3. **L'impianto biologico a fanghi attivi è costituito da una linea acque e da una linea fanghi**, costituita da una stabilizzazione aerobica, da un post ispessimento dinamico e una disidratazione meccanica tramite centrifuga.
7. La quantità di fanghi di depurazione EER 19 08 05 prodotta (t/a) è pari a Ton. 1.200 e come sostanza secca (t/a) pari a Ton. 288, e da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a 1.200 (t/a)
8. la caratterizzazione preventiva del fango prodotto e' stata eseguita nell'anno 2005 secondo le modalità previste dall'All.4 di D.G. REG. E.R. 2773/2004.
9. secondo quanto dichiarato dalla Società **ACEGASAPSAMGA SPA** sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica mesofila.
10. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

IMPIANTO DI PADOVA CÀ DI NORDIO (PD)

1. L'impianto di depurazione di Ca' Nordio, sito in comune di Padova, via Asconio Pediano 18, località Ca' Nordio), ha una potenzialità pari a 197.000 AE, ed è autorizzato dalla Provincia di Padova con atto 3506/DEP DEL 29/09/2022.
2. Il depuratore serve le acque reflue urbane provenienti da diverse aree, tra cui: il centro storico di Padova, i quartieri S. Osvaldo, Forcellini, Arcella, Ponte Vigodarzere e Terranegra, la zona industriale di Padova e Camin, e il Comune di Saonara.
4. **L'impianto biologico a fanghi attivi si sviluppa in 3 linee realizzate in tempi diversi e la linea fanghi e biogas è costituita da : preispessimento statico - Digestione anaerobica**

primaria - Digestione anaerobica secondaria/gasometro con cupola a membrane - Postispessimento statico - Disidratazione meccanica tramite centrifughe - Centrale termica - Cogeneratore - Torcia.

5. La quantità di fanghi di depurazione EER 19 08 05 prodotta (t/a) è pari a Ton. 6.000 e come sostanza secca (t/a) pari a Ton. 1.800, e da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a 6.000 (t/a);
11. la caratterizzazione preventiva del fango prodotto e' stata eseguita nell'anno 2015 secondo le modalità previste dall'All.4 di D.G. REG. E.R. 2773/2004.
12. secondo quanto dichiarato dalla Società **ACEGASAPSAMGA SPA** sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi sono stati sottoposti a trattamento, e subiscono una stabilizzazione aerobica mesofila.
13. i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

IMPIANTO DI ZAULE (TS) E IMPIANTO DI SERVOLA (TS)

- a) gli impianti di depurazione di Servola e Zaule sono da ritenersi come un'unica identità depurativa che, oltre a essere connessi funzionalmente sono a servizio dell'agglomerato di Trieste – Muggia, così come individuato dal Piano regionale di Tutela delle Acque, i cui flussi recapitano in area sensibile tramite un'unica condotta sottomarina; per tale motivo, sono autorizzati con un unico provvedimento amministrativo della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO N° 62402/GRFVG DEL 06/12/2023;
- b) L'impianto di depurazione di Zaule (TS), sito in comune di Trieste, via A. Usodimare n. 2, Loc. Zona Industriale di Zaule, località, ha una potenzialità pari a 67.000 AE,.
- c) Il depuratore serve le acque reflue urbane provenienti dal compluvio gravitante nella valle di Zaule (abitato sud di Trieste, più alcune aree del Comune di San Dorligo della Valle - quelle limitrofe a Trieste), che è parzialmente occupata dall'area urbanizzata ex Ezit (Ente Zona Industriale Trieste); più le acque fognarie urbane provenienti dall'intero Comune di Muggia.
- d) L'impianto di depurazione di Servola (TS) sito in comune di Trieste, via degli Altiforni n° 11 - Loc. Servola Trieste (TS), ha una potenzialità di 190.000 A.E., e provvede alla depurazione delle acque reflue urbane provenienti dalla città di Trieste.
- e) Gli impianti di depurazione sono tipo biologico a tre stadi: pretrattamento - trattamento primario, con sedimentazione dei fanghi - trattamento secondario mediante nitrificazione - trattamento terziario con denitrificazione per la rimozione dell'azoto.
- f) Presso il depuratore di Zaule vengono disidratati, tramite una linea dedicata, anche i fanghi stabilizzati anaerobicamente del depuratore di Servola, i quali vengono pompati in una vasca di accumulo tramite fangodotto di 2,7 Km. Qui vengono disidratati tramite centrifugazione su una linea appositamente dedicata.
- g) la linea fanghi del depuratore di Zaule è costituita da. Pre Ispessimento - Digestione anaerobica riscaldata - Post Ispessimento - Post Ispessimento fanghi digeriti di Servola (presso Zaule) - Disidratazione meccanica dei fanghi.
- h) La quantità di fanghi di depurazione EER 19 08 05 prodotta tal quale dal Depuratore di

Zaule è pari a Ton. 2.000 (t/a) e come sostanza secca pari a Ton. 560(t/a) , e da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a 2000 (t/a)

- i) La quantità di fanghi di depurazione EER 19 08 05 prodotta tal quale dal Depuratore di Servola è pari a Ton. 3.600 (t/a) e come sostanza secca pari a Ton. 1.008(t/a), e da distribuire nella provincia di Ravenna sarà pari a 3.600 (t/a)
- j) la caratterizzazione preventiva del fango prodotto e' stata eseguita nell'anno 2021 secondo le modalità previste dall'All.4 di D.G. REG. E.R. 2773/2004.
- k) secondo quanto dichiarato dalla Società **ACEGASAPSAMGA SPA** sussistono le condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.99/92:
 - i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Zaule (linea fanghi Zaule e linea fanghi Servola) sito a Trieste, via Usodimare n.2:
 - " sono stati sottoposti a trattamento e quindi idonei ad essere inviati ad impianti autorizzati;
 - " sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - " non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e l'ambiente in generale
- l) i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna.

PRESCRIZIONI

- A. va presentata ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dell'impianto di stoccaggio di Melandri Emanuele per l'anno corrente, in cui deve essere specificata l'indicazione dei lotti contenenti i fanghi di ciascun impianto, gestito dalla Società AcegasApsAmga spa, e la quantità stimata di ciascun fango da destinare allo stoccaggio;**
- B. il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà chiudere il lotto funzionale di stoccaggio (non potrà aggiungere nuovo fango) ed effettuare un'analisi secondo il Protocollo previsto dall'allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n° 2773/04 così come modificato dalla D.G.R. 326/2019, allegando i risultati alla notifica; nell'arco del medesimo lotto funzionale l'arco temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere maggiore di sei mesi;**
- C. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;**
- D. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;**
- E. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;**

- F. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo;
- G. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- H. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione dell'impianto di stoccaggio;
- I. l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto;
- J. il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- K. indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi;
- L. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'Al. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- M. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- N. è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato;**
- O. è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, **l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio**, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- P. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal

quale;

- Q.** l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (ALLEGATO M);
- R.** è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- S.** al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- T.** l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- U.** al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati",Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato .xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- V.** Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- W.** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:**
- è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);

- è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.